

SENATO DELLA REPUBBLICA

VIII LEGISLATURA

(N. 1589-A)

RELAZIONE DELLA 6^a COMMISSIONE PERMANENTE

(FINANZE E TESORO)

(RELATORE SEGNANA)

Comunicata alla Presidenza il 7 novembre 1981

SUL

DISEGNO DI LEGGE

Conversione in legge del decreto-legge 2 ottobre 1981, n. 546, recante disposizioni in materia di imposte di bollo e sugli atti e formalità relativi ai trasferimenti degli autoveicoli, di regime fiscale delle cambiali accettate da aziende ed istituti di credito nonchè di adeguamento della misura dei canoni demaniali

presentato dal Presidente del Consiglio dei Ministri

e dal Ministro delle Finanze

di concerto col Ministro del Bilancio e della Programmazione Economica

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 3 OTTOBRE 1981

ONOREVOLI SENATORI. — La relazione che accompagna il disegno di legge di conversione del decreto-legge 2 ottobre 1981, n. 546, illustra in maniera ampia e dettagliata le norme contenute nel provvedimento. Non spende invece molte parole a giustificare la nuova misura di inasprimento fiscale, limitandosi ad affermare che le disposizioni sono « intese a incrementare le entrate dello Stato ».

Per gli onorevoli colleghi, i quali hanno seguito i dibattiti che si sono svolti nel corso dell'anno in varie occasioni sulla politica economico-finanziaria del Governo, può essere anche sufficiente la concisa giustificazione sopra citata. L'obiettivo del contenimento del disavanzo del bilancio è condiviso da quanti si preoccupano di combattere l'inflazione e di dare respiro al nostro sistema economico.

La riduzione del disavanzo si attua innanzitutto con una politica di austerità nella spesa, e l'invito al Governo ad effettuare una diligente ricerca dei tagli che possono essere operati nella spesa pubblica si fa particolarmente pressante nel momento in cui si pongono a carico dei cittadini ulteriori aggravii di natura tributaria.

Il provvedimento, che dovrebbe garantire un'entrata di 1.110 miliardi, riguarda in modo prevalente l'imposizione indiretta ed in particolare l'imposta di bollo.

Pur comprendendo la difficoltà di individuare il campo di imposizione per questo provvedimento, non si può non ricordare come la riforma tributaria avesse lasciato in posizione marginale l'imposta di bollo, dando il maggiore spazio all'imposta indiretta per eccellenza e cioè all'imposta sul valore aggiunto.

A giustificazione delle aliquote, abbastanza alte, dell'IVA si era affermato che in esse si conglobava quasi tutta la imposizione indiretta.

Un inasprimento dell'imposta di bollo esce quindi dalla concezione che ha ispirato la

riforma tributaria e pone il nostro paese in posizione squilibrata nei confronti degli altri paesi della Comunità economica europea. Per citare un esempio, valga ricordare che per le cambiali emesse in Italia e pagabili all'estero si aumenta l'imposta a lire nove per mille, mentre in Germania ed in Francia l'imposta dovuta è dello 0,75 per mille.

È pertanto da auspicare che le misure di inasprimento nel campo dell'imposizione indiretta attuate con questo provvedimento abbiano carattere provvisorio, e che le maggiori entrate necessarie per le future esigenze del bilancio siano reperite attraverso la lotta all'evasione tributaria, che deve essere attuata con tenacia e con il massimo impegno.

Per quanto riguarda le entrate disaggregate per le singole disposizioni del decreto si offrono i seguenti dati, forniti dal Governo durante la discussione del disegno di legge in Commissione.

Il gettito di 1.110 miliardi, previsto come maggiore entrata annua complessivamente derivante dal decreto n. 546, risulta così ripartito: 120 miliardi dalla ritenuta d'acconto o di imposta sulle accettazioni bancarie; 180 miliardi dal bollo sulle cambiali; 150 miliardi dal bollo sulle quietanze; 160 miliardi dal bollo su estratti conto e assegni bancari; 200 miliardi dal bollo su appunti, fatture eccetera presentati alle banche per l'incasso; 150 miliardi dall'imposta sui trasferimenti dei veicoli usati; 150 miliardi dalla revisione dei canoni demaniali. Per il 1981 (ultimo trimestre) il gettito complessivo può essere stimato in lire 235 miliardi.

* * *

Nell'esame di Commissione sono emerse osservazioni, dirette prevalentemente a ribadire (da parte dei senatori comunisti) le perplessità sopra esposte circa l'inasprimento dell'imposizione indiretta, e specialmente di bollo, nonchè a rilevare l'irrazionalità di

un eccessivo scostamento dell'imposizione sulle accettazioni bancarie dalla imposizione sulle obbligazioni.

La Commissione ha ritenuto di dovere proporre alcune modifiche al testo del decreto. La più importante è la riduzione della misura dell'imposta sulle accettazioni bancarie dal 20 per cento al 15 per cento, proposta dai senatori democristiani e accolta a maggioranza, con astensione dei senatori comunisti. La Commissione infatti ha ritenuto eccessiva l'imposizione del 20 per cento su una forma di impiego di capitale che fino ad oggi era esente, e che si è dimostrata utile per l'economia del Paese in un periodo di difficile reperimento di credito per le imprese, come è stato rilevato nella discussione.

La limitata riduzione di gettito derivante dalla soluzione adottata (soluzione intermedia rispetto ad una riduzione al 10 per cento proposta da senatori democristiani) deve essere considerata nell'insieme del testo accolto dalla Commissione, che prevede anche aumenti di entrata per l'erario (o minori spese) rispetto al testo del decreto.

D'altra parte la Commissione ha considerato che una misura di imposta troppo elevata, diminuendo l'interesse verso questo strumento finanziario, ridurrebbe indirettamente il gettito per l'erario.

È di un certo rilievo una innovazione introdotta in materia di riscossione (articolo 1-bis del decreto-legge) su proposta dei senatori comunisti accettata dal Governo: alle entrate tributarie versate direttamente a norma dell'articolo 3 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, si aggiungono ora le ritenute che saranno operate, sulle accettazioni bancarie, in base al presente decreto-legge. Con questa disposizione si realizza anche un modesto beneficio per l'erario (evitandosi gli aggi sulla riscossione).

All'articolo 7 del testo del decreto-legge sono state recate due correzioni: un'utile precisazione circa gli atti soggetti all'imposta, e la specificazione della misura dell'imposta per gli atti corrispondenti a somme modeste. Va però sottolineata — circa questa seconda modifica — che la suddivisione in troppe misure d'im-

posta potrebbe essere di un certo peso per le aziende che usano il sistema meccanografico.

Sono stati poi aggiunti: un articolo 7-bis per l'adeguamento degli aggi ai rivenditori di generi di monopolio (su proposta delle principali parti politiche) e un articolo 7-ter, su proposta del Governo, per risolvere (senza onere per l'erario) difficoltà insorte nel programma di consegna diretta dei generi di monopolio alle rivendite.

Nel titolo III, concernente l'imposizione sui trasferimenti degli autoveicoli, è stata aggiunta (articolo 8-bis) su proposta del Governo una serie di modifiche alla legge n. 952 del 1977 che regola la registrazione degli atti e altre modalità dell'imposta di registro.

All'articolo 9 sono stati chiariti i limiti di applicazione della norma per quanto concerne i terreni demaniali destinati ad utilizzazione agricola o silvo-pastorale, accogliendo le osservazioni che in proposito erano pervenute dalle organizzazioni sindacali agricole.

All'articolo 10 è stata disposta la riduzione del canone di cui alla lettera d) nei casi di restituzione delle colature, tenendo conto che per le attività di piscicoltura la misura del canone risulta particolarmente gravosa.

All'articolo 14 sono stati diminuiti, su proposta del Governo, i canoni dovuti per le concessioni minerarie di ricerca in mare.

All'articolo 15 è stata accolta una integrazione proposta dal Governo, relativa ai canoni sulle concessioni disciplinate mediante licenze annuali. Sempre a questo articolo fa riferimento un articolo aggiuntivo che è stato inserito (su proposta dei senatori Ricci e Vitale Antonio) tendente a stabilire che gli aumenti di canoni per le concessioni di demanio marittimo non si applicano per tre anni nei territori dei comuni terremotati della Campania e Basilicata.

All'articolo 16, su proposta del Governo è stata aggiunta una disposizione che aumenta i canoni relativi alle concessioni di alloggi assegnati dalle amministrazioni dello Stato, anche ad ordinamento autonomo, al personale dipendente: è apparso doveroso, nel difficile momento attraversato dalla fi-

LEGISLATURA VIII — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

nanza pubblica, adeguare le misure di questi canoni che — come precisato dal Governo proponente — sono oggi piuttosto modesti e restano, anche con tali aumenti, al di sotto dei fitti ad equo canone.

La Commissione infine ha accolto alcune proposte introducenti articoli nel disegno di legge di conversione. Un primo articolo aggiuntivo, proposto dai senatori comunisti, ripristina l'agevolazione fiscale su atti connessi ad operazioni e sentenze in materia di usi civici. Successivamente con tre articoli, proposti dal Governo, rispettivamente, si mantengono i coefficienti di aggiornamento delle rendite catastali del 1979 (ai fini delle imposte sul reddito, per i fabbricati); si dà interpretazione autentica all'articolo 15 della legge 23 maggio 1981, n. 91, riguardo ai diritti alle prestazioni sportive degli atleti; si estende agli enti pubblici economici l'autorizzazione al pagamento in mo-

do virtuale della tassa speciale sui contratti di borsa per contanti su titoli e valori.

Con l'ultimo articolo aggiunto nel disegno di legge di conversione — proposto dal senatore Beorchia — viene raddoppiata la misura delle tasse dovute sulle merci sbarcate e imbarcate nei porti, allo scopo di adeguare le tasse stesse all'inflazione, nell'interesse sia dell'amministrazione finanziaria che degli enti portuali beneficiari.

* * *

La Commissione finanze e tesoro, a maggioranza e con astensione dei senatori comunisti, propone all'Assemblea l'approvazione del disegno di legge di conversione del decreto-legge 2 ottobre 1981, n. 546, nei termini sopra illustrati.

SEGNANA, *relatore*

PARERE DELLA 1ª COMMISSIONE PERMANENTE

(AFFARI COSTITUZIONALI, AFFARI DELLA PRESIDENZA DEL CONSIGLIO E DELL'INTERNO, ORDINAMENTO GENERALE DELLO STATO E DELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE)

(Estensore VERNASCHI)

14 ottobre 1981

La Commissione, esaminato il disegno di legge, comunica di non avere nulla da osservare per quanto di competenza.

PARERI DELLA 5^a COMMISSIONE PERMANENTE**(PROGRAMMAZIONE ECONOMICA, BILANCIO, PARTECIPAZIONI STATALI)****a) sul disegno di legge:**

(Estensore D'AMELIO)

13 ottobre 1981

La Commissione, esaminato il disegno di legge, per quanto di propria competenza esprime parere favorevole.

b) su emendamenti:

(Estensore CAROLLO)

5 novembre 1981

La Commissione, per quanto di propria competenza, conferma il parere favorevole espresso sul disegno di legge, facendo osservare che, secondo informazioni ad essa fornite dal Ministro delle finanze nel corso dell'esame del disegno di legge finanziaria per il 1982 sul gettito complessivo che si prevede sarà fornito dal decreto-legge in esame e dal provvedimento recentemente approvato in via definitiva dalla Camera (atto Senato n. 1421; atto Camera n. 2853), si fa conto per circa 1.200 miliardi per contenere il fabbisogno del settore statale nel limite di 50.000 miliardi.

Quanto poi specificamente agli emendamenti trasmessi, sulla base di questa cornice preliminare si esprime come segue:

1) *emendamento del senatore Nepi al terzo comma dell'articolo 1 del decreto: pa-*

rere contrario in quanto, a prescindere dalla minore entrata, appare tecnicamente opportuno allineare l'imposta sostitutiva a quella prevista per le altre forme tipologiche di depositi a breve;

2) *emendamento dei senatori Vitale Giuseppe ed altri aggiuntivo nel testo del decreto di un articolo 1-bis: parere favorevole;*

3) *emendamento dei senatori Pollastrelli ed altri, soppressivo dell'articolo 2 del decreto: parere contrario;*

4) *emendamento dei senatori Pollastrelli ed altri soppressivo dell'articolo 6 del decreto: parere contrario;*

5) *emendamento dei senatori Pollastrelli ed altri, sostitutivo, all'articolo 7 del decreto: si è preso atto che il Governo si è impegnato ad accogliere il criterio che quando la somma non supera le lire 50.000 l'imposta fissa è di lire 100;*

LEGISLATURA VIII — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

6) *emendamento del senatore Nepi all'articolo 7 del decreto: parere favorevole;*

7) *emendamento, aggiuntivo, nel testo del decreto, di un articolo 7-bis, dei senatori Sega ed altri: parere contrario;*

8) *emendamento, aggiuntivo, nel testo del decreto, di un articolo 7-bis, dei senatori Ricci ed altri: parere favorevole;*

9) *emendamento del senatore Triglia all'articolo 10, primo comma, lettera d), del decreto: parere favorevole;*

10) *emendamento del senatore Triglia all'articolo 10, primo comma, soppressivo della lettera e) del decreto: nessuna osservazione; il Governo ha fatto constatare la propria contrarietà;*

11) *emendamento tendente all'inserimento nel disegno di legge di un articolo aggiuntivo, del senatore Beorchia: parere favorevole.*

Sugli altri emendamenti trasmessi la Commissione dichiara di non avere nulla da osservare.

DISEGNO DI LEGGE

TESTO DEL GOVERNO

Conversione in legge del decreto-legge 2 ottobre 1981, n. 546, recante disposizioni in materia di imposte di bollo e sugli atti e formalità relativi ai trasferimenti degli autoveicoli, di regime fiscale delle cambiali accettate da aziende ed istituti di credito nonchè di adeguamento della misura dei canoni demaniali

Articolo unico.

È convertito in legge il decreto-legge 2 ottobre 1981, n. 546, concernente disposizioni in materia di imposte di bollo e sugli atti e formalità relativi ai trasferimenti degli autoveicoli, di regime fiscale delle cambiali accettate da aziende ed istituti di credito nonchè di adeguamento della misura dei canoni demaniali.

DISEGNO DI LEGGE

TESTO PROPOSTO DALLA COMMISSIONE

Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 2 ottobre 1981, n. 546, recante disposizioni in materia di imposte di bollo e sugli atti e formalità relativi ai trasferimenti degli autoveicoli, di regime fiscale delle cambiali accettate da aziende ed istituti di credito nonchè di adeguamento della misura dei canoni demaniali

Art. 1.

Il decreto-legge 2 ottobre 1981, n. 546, concernente disposizioni in materia di imposte di bollo e sugli atti e formalità relativi ai trasferimenti degli autoveicoli, di regime fiscale delle cambiali accettate da aziende ed istituti di credito nonchè di adeguamento della misura dei canoni demaniali, è convertito in legge con le seguenti modificazioni:

all'articolo 1, nel terzo comma, le parole: « 20 per cento. », sono sostituite dalle seguenti: « 15 per cento. »;

dopo l'articolo 1, è aggiunto il seguente:

« Art. 1-bis. - Il decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, è così modificato:

all'articolo 3, nel secondo comma, è aggiunta la seguente lettera:

"d) le ritenute operate a norma dell'articolo 1 del decreto-legge 2 ottobre 1981, n. 546.";

all'articolo 8, nel primo comma, il punto 1) è sostituito con il seguente:

"1) entro i primi quindici giorni del mese successivo a quello in cui è stata operata la ritenuta prevista dall'articolo 3, primo comma, n. 1), e secondo comma, lettere a) e d);". »;

LEGISLATURA VIII — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

(Segue: Testo del Governo)

(Segue: Testo proposto dalla Commissione)

all'articolo 2, nell'ultimo comma, dopo le parole: « per le cambiali e per i vaglia cambiari » sono aggiunte le seguenti: « di cui ai precedenti commi »;

l'articolo 7 è sostituito dal seguente:

« Art. 7. — Nella tariffa allegato A, annessa al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 642, e successive modificazioni ed integrazioni, è aggiunto, dopo l'articolo 20, il seguente articolo 20-bis.

Articolo della tariffa	Indicazione degli atti soggetti ad imposta	Imposte dovute		Modo di pagamento	NOTA
		Fisse	Proporzionali		
20-bis	Ricevute, lettere e ricevute di accredito e simili, anche se non sottoscritte, consegnate per l'incasso o altrimenti negoziate presso aziende e istituti di credito. Originali, duplicati e copie nascenti da rapporti di carattere commerciale. Per ogni esemplare: quando la somma non supera lire 100.000 . . . oltre lire 100.000 fino a lire 250.000 oltre lire 250.000 fino a lire 500.000 oltre lire 500.000 fino a lire 1.000.000 oltre lire 1.000.000	200 500 1.000 2.000 3.500		Marche o bollo a punzone	Nell'imposta è compresa quella per la quietanza. Per i documenti di cui contro relativi a percipienti diversi, l'imposta si applica con riferimento a ciascun percipiente.

»;

dopo l'articolo 7, sono aggiunti i seguenti:

« Art. 7-bis. — La lettera a) del secondo comma dell'articolo 39 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972,

(Segue: *Testo del Governo*)

(Segue: *Testo proposto dalla Commissione*)

n. 642, è sostituita con decorrenza 1° gennaio 1982 dalla seguente:

"a) rivenditori di generi di monopolio:

del 5 per cento se tale ammontare non supera i 50 milioni e

del 3 per cento sull'ammontare eccedente i 50 milioni".»;

« Art. 7-ter. — A decorrere dal 1° gennaio 1982 fino a quando non sarà generalizzata l'attuazione della legge 23 luglio 1980, n. 384, e comunque non oltre il 30 giugno 1983, nel quadro della riorganizzazione della rete commerciale dell'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato è autorizzata la corrispondenza ai rivenditori dei generi di monopolio per i quali non viene effettuata la consegna diretta presso le rivendite, di una indennità per il trasporto dei generi stessi, da rapportare alle percorrenze ed alle quantità trasportate.

Con decreto del Ministro delle finanze è stabilita la misura della indennità di cui al comma precedente nei limiti di spesa complessiva di cui all'articolo 10 della legge 23 luglio 1980, n. 384. »;

dopo l'articolo 8, è aggiunto il seguente:

« Art. 8-bis. — Alla legge 23 dicembre 1977, n. 952, sono apportate le seguenti modificazioni:

nell'articolo 2,

al secondo comma, le parole "trenta giorni" e "novanta giorni" sono rispettivamente sostituite dalle seguenti: "sessanta giorni" e "centoventi giorni";

il terzo comma è sostituito dal seguente:

"Per l'omissione della richiesta della formalità entro i termini stabiliti dal comma precedente si applica una soprattassa pari all'imposta erariale di trascrizione dovuta e

LEGISLATURA VIII — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

(Segue: *Testo del Governo*)

(Segue: *Testo proposto dalla Commissione*)

da corrispondersi contestualmente ad essa per il tramite delle competenti sedi provinciali dell'Automobile club d'Italia, Ufficio del pubblico registro automobilistico; la soprattassa è ridotta ad un quarto se il ritardo non supera i trenta giorni.";

nel quinto comma le parole "pena pecuniaria" sono sostituite con la parola "soprattassa";

l'articolo 3 è sostituito dal seguente:

"Art. 3. — Nel caso previsto dal quarto comma dell'articolo precedente, l'Ufficio del pubblico registro automobilistico, entro sei mesi dalla data in cui la formalità è stata eseguita, segnala, con le modalità fissate dal decreto del Ministro delle finanze, di concerto con il Ministro del tesoro, di cui al successivo articolo 6, i dati necessari all'Ufficio del registro che ha sede nello stesso capoluogo, il quale provvede a riscuotere l'imposta suppletiva.";

Le disposizioni del presente articolo si applicano alle formalità di trascrizione, iscrizione ed annotazione relative alle scritture private con sottoscrizione autenticata o accertata giudizialmente, dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, e agli acquisti di veicoli per causa di morte in dipendenza di successioni apertesi da tale data. »;

all'articolo 9, è aggiunto, in fine, il seguente comma:

« Resta, altresì, ferma l'applicabilità delle norme sull'affitto dei fondi rustici anche ai terreni demaniali, o soggetti al regime dei beni demaniali di qualsivoglia natura, appartenenti ad enti pubblici territoriali o non territoriali, fino a che persista la utilizzazione agricola o silvo-pastorale dei terreni medesimi, in conformità con quanto disposto dall'articolo 22 della legge 11 febbraio 1971, n. 11. »;

all'articolo 10, nel primo comma, alla lettera d), sono aggiunte le parole: « , ridot-

(Segue: *Testo del Governo*)

(Segue: *Testo proposto dalla Commissione*)

to a lire 125.000 se con obbligo di restituire le colature o residui d'acqua; »;

all'articolo 14, il secondo comma è sostituito dal seguente:

« I canoni annui, previsti negli articoli 7 e 25 del regio decreto 29 luglio 1927, n. 1443, per i permessi di ricerca e per le concessioni minerarie sono fissati, rispettivamente, in lire 1.280 ed in lire 3.200 per ogni ettaro o frazione di ettaro di superficie in terraferma, nonchè in lire 10 ed in lire 40 per ogni ettaro o frazione di ettaro di superficie marina del mare territoriale o della piattaforma continentale. »;

all'articolo 15 è aggiunto, in fine, il seguente comma:

« Per le concessioni disciplinate mediante licenze annuali non è richiesto il concerto interministeriale di cui all'articolo 2, terzo comma, della legge 21 dicembre 1961, n. 1501. I canoni relativi alle varie specie di concessioni sono stabiliti in via generale sulla base di apposite tabelle concordate tra il capo del compartimento marittimo e l'intendente di finanza ed approvate con provvedimento del Ministro della marina mercantile di concerto con il Ministro delle finanze. Nei casi in cui le tabelle non possono trovare applicazione ovvero vi è dissenso sulla misura dei canoni, si applicano rispettivamente le disposizioni contenute nell'articolo 2, terzo comma, della legge 21 dicembre 1961, n. 1501, e nell'articolo 15 del regolamento per l'esecuzione del Codice della navigazione. »;

dopo l'articolo 15, è aggiunto il seguente:

« Art. 15-bis. — Le disposizioni di cui al primo comma del precedente articolo 15, per la durata di tre anni dall'entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, non si applicano ai canoni delle concessioni demaniali marittime relative ai beni situati nel territorio dei comuni terremotati della Campania e Basilicata. »;

(Segue: Testo del Governo)

(Segue: Testo proposto dalla Commissione)

all'articolo 16, è aggiunto, in fine, il seguente comma:

« I canoni relativi alle concessioni di alloggi assegnati dalle amministrazioni dello Stato, anche ad ordinamento autonomo, al personale dipendente, escluse quelle disciplinate da disposizioni legislative o regolamentari di carattere speciale, sono aumentati dal 30 luglio 1978, per ciascun anno e sulla base del canone annuo precedente, in ragione del 15 per cento degli importi corrisposti o da corrispondersi al 29 luglio 1978. »;

all'articolo 17, le parole: « nell'ultimo comma dell'articolo 10 e nell'articolo 11, », sono sostituite dalle seguenti: « nell'ultimo comma dell'articolo 10, nell'articolo 11 e nel secondo comma dell'articolo 16, ».

Art. 2.

Sentenze, ordinanze e decreti di restituzione delle terre a comuni o associazioni agrarie, scioglimenti di promiscuità tra i detti enti, di liquidazione di usi civici, legittimazioni, assegnazioni di terre e atti dei procedimenti previsti dalla legge 16 giugno 1927, n. 1766, e relativo regolamento di esecuzione, approvato con regio decreto 26 febbraio 1928, n. 332, sono esenti da tasse di bollo e registro e da altre imposte.

Beneficieranno della stessa esenzione anche le vendite debitamente effettuate da comuni ed associazioni a seguito di autorizzazione ai sensi dell'articolo 12 della legge 16 giugno 1927, n. 1766, sempre che l'atto di autorizzazione precisi le finalità di pubblico interesse perseguito con la vendita e la condizioni alla loro realizzazione.

Art. 3.

Ai fini della determinazione dell'imposta sul reddito delle persone fisiche, dell'imposta sul reddito delle persone giuridiche e

(Segue: *Testo del Governo*)

(Segue: *Testo proposto dalla Commissione*)

dell'imposta locale sui redditi, per l'anno 1981, la determinazione dei redditi dei fabbricati è effettuata sulla base delle rendite del nuovo catasto edilizio urbano moltiplicate per i coefficienti di aggiornamento stabiliti per l'anno 1979 con decreto ministeriale 20 novembre 1979, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 317 del 21 novembre 1979.

Art. 4.

La disposizione di cui all'ultimo comma dell'articolo 15 della legge 23 marzo 1981, n. 91, deve intendersi nel senso che le cessioni dei diritti alle prestazioni sportive degli atleti effettuate anteriormente alla data di entrata in vigore della legge stessa, in applicazione di norme emanate dalle federazioni sportive, non si considerano operazioni imponibili agli effetti dell'imposta sul valore aggiunto.

Art. 5.

L'autorizzazione al pagamento in modo virtuale della tassa speciale sui contratti di borsa per contanti su titoli e valori, prevista dall'articolo 2-bis del decreto-legge 30 giugno 1960, n. 589, convertito, con modificazioni, nella legge 14 agosto 1960, n. 826, può essere concessa anche agli enti pubblici economici.

Le modalità, alla cui osservanza l'autorizzazione è condizionata, sono stabilite con decreto del Ministro delle finanze di concerto con il Ministro del tesoro.

Art. 6.

La misura delle tasse previste dal primo, secondo e quarto comma dell'articolo 2 del decreto-legge 28 febbraio 1974, n. 47, convertito nella legge 16 aprile 1974, n. 117, dovute sulle merci sbarcate e imbarcate nei porti, rade e spiagge dello Stato, è raddoppiata.

Decreto-legge 2 ottobre 1981, n. 546, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 272 del 3 ottobre 1981.

TESTO DEL DECRETO-LEGGE

Disposizioni in materia di imposte di bollo e sugli atti e formalità relativi ai trasferimenti degli autoveicoli, di regime fiscale delle cambiali accettate da aziende e istituti di credito nonché di adeguamento della misura dei canoni demaniali

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 77 e 87 della Costituzione;

Ritenuta la necessità ed urgenza di emanare disposizioni in materia di imposte di bollo e sugli atti e formalità relativi ai trasferimenti degli autoveicoli; di regime fiscale delle cambiali accettate da aziende e istituti di credito nonché di adeguamento della misura dei canoni demaniali;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 2 ottobre 1981;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri e del Ministro delle finanze, di concerto con il Ministro del bilancio e della programmazione economica;

EMANA

il seguente decreto:

TITOLO I

Regime fiscale delle cambiali accettate da aziende e istituti di credito

Art. 1.

All'articolo 10-*bis* della tariffa allegato A, annessa al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 642, e successive modificazioni ed integrazioni, dopo le parole « del codice civile » sono aggiunte le parole « con indicazione dei proventi in qualunque forma pattuiti ».

La Nota dell'articolo 10-*bis* della tariffa allegato A, annessa al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 642, e successive modificazioni ed integrazioni, è sostituita dalla seguente: « Come per le cambiali di cui al precedente articolo 9. Se peraltro le cambiali di cui al presente articolo sono acquistate dall'impresa emittente, dalla

TESTO COMPRENDENTE LE MODIFICAZIONI PROPOSTE DALLA COMMISSIONE

TITOLO I

Regime fiscale delle cambiali accettate da aziende e istituti di credito

Art. 1.

Identico.

Identico.

(Segue: *Testo del decreto-legge*)

banca accettante o da loro controllate, controllanti o collegate, il bollo va integrato fino alla misura prevista dall'articolo 9, lettera a). La stessa disposizione si applica se l'indicazione dei proventi manca o non corrisponde a quelli effettivamente pattuiti. Le cambiali di cui al presente articolo potranno essere girate esclusivamente con la clausola "senza garanzia" o equivalenti ».

Le aziende e gli istituti di credito accettanti devono operare sui proventi indicati sulle cambiali di cui all'articolo 10-bis della tariffa allegato A, annessa al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 642, e successive modificazioni ed integrazioni, all'atto del pagamento, la ritenuta di cui al primo comma dell'articolo 26 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, nella misura del 20 per cento.

Le operazioni relative alla emissione, compresa la accettazione, e alla negoziazione delle cambiali di cui al comma precedente sono equiparate agli effetti dell'imposta sul valore aggiunto alle operazioni di emissione e negoziazione di obbligazioni.

TITOLO II

Disposizioni in materia di imposta di bollo

Art. 2.

L'imposta proporzionale di bollo, di cui all'articolo 9 della tariffa allegato A, annessa al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 642, e successive modificazioni ed integrazioni, è stabilita, per ogni mille lire o frazione di lire mille, nella misura di lire 12 per le cambiali di cui alla lettera a) e di lire 9 per quelle indicate nella lettera b) dello stesso articolo.

(Segue: Testo comprendente le modificazioni proposte dalla Commissione)

Le aziende e gli istituti di credito accettanti devono operare sui proventi indicati sulle cambiali di cui all'articolo 10-*bis* della tariffa allegato A, annessa al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 642, e successive modificazioni ed integrazioni, all'atto del pagamento, la ritenuta di cui al primo comma dell'articolo 26 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, nella misura del 15 per cento.

Identico.

Art. 1-*bis*.

Il decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, è così modificato:

all'articolo 3, nel secondo comma, è aggiunta la seguente lettera:

« *d*) le ritenute operate a norma dell'articolo 1 del decreto-legge 2 ottobre 1981, n. 546. »;

all'articolo 8, nel primo comma, il punto 1) è sostituito con il seguente:

« 1) entro i primi quindici giorni del mese successivo a quello in cui è stata operata la ritenuta prevista dall'articolo 3, primo comma, n. 1), e secondo comma, lettere *a*) e *d*); ».

TITOLO II

Disposizioni in materia di imposta di bollo

Art. 2.

Identico.

(Segue: *Testo del decreto-legge*)

Per i vaglia cambiari contemplati dall'articolo 11 di detta tariffa, l'imposta proporzionale di bollo è stabilita in lire 11 per ogni mille lire o frazione di lire mille.

Le frazioni dei nuovi importi dell'imposta proporzionale di bollo sono arrotondate a lire 100 per difetto o per eccesso, a seconda che si tratti rispettivamente, di frazioni fino a lire 50 o superiori a lire 50.

L'importo minimo dell'imposta per bollo dovuta per le cambiali e per i vaglia cambiari è stabilito in lire 500.

Art. 3.

Le cambiali e i vaglia cambiari, emessi nei quindici giorni successivi alla data di pubblicazione del presente decreto e regolarmente assoggettati all'imposta di bollo nelle misure anteriormente vigenti, possono essere integrati dell'imposta dovuta nelle misure fissate dall'articolo 2 senza applicazione di penalità, entro trenta giorni dalla data di pubblicazione del decreto stesso.

All'integrazione sarà provveduto mediante marche per cambiali da annullarsi con il bollo a calendario dagli uffici del registro o dagli uffici postali e, ove occorra, anche a mezzo visto per bollo.

Le cambiali e i vaglia cambiari, come sopra regolarizzati, conservano la qualità di titolo esecutivo sin dalla loro emissione.

Art. 4.

Le marche per cambiali di cui all'articolo 10-bis della tariffa allegato A, annessa al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 642, e successive modificazioni ed integrazioni, possono essere annullate, con il bollo a calendario, oltre che dagli uffici del registro, anche dagli uffici postali.

Art. 5.

La misura dell'imposta fissa di bollo stabilita in lire 300 per le ricevute, quietanze, note, conti, fatture, distinte e simili, di cui all'articolo 19 della tariffa allegato A, annessa al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 642, e successive modificazioni ed integrazioni, è elevata a lire 500.

Art. 6.

La misura dell'imposta fissa di bollo stabilita in lire 150 per gli atti indicati negli articoli 15, lettera a), e 20 della tariffa allegato A, annessa al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 642, e successive modificazioni ed integrazioni, è elevata a lire 300.

LEGISLATURA VIII — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

(Segue: *Testo comprendente le modificazioni proposte dalla Commissione*)

Identico.

Identico.

L'importo minimo dell'imposta per bollo dovuta per le cambiali e per i vaglia cambiari di cui ai precedenti commi è stabilito in lire 500.

Art. 3.

Identico.

Art. 4.

Identico.

Art. 5.

Identico.

Art. 6.

Identico.

LEGISLATURA VIII — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI — DOCUMENTI

(Segue: Testo del decreto-legge)

Art. 7.

Nella tariffa allegato A, annessa al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 642, e successive modificazioni ed integrazioni, è aggiunto, dopo l'articolo 20, il seguente articolo 20-bis.

Articolo della tariffa	Indicazione degli atti soggetti ad imposta	Imposte dovute		Modo di pagamento	NOTA
		Fisse	Proporzionali		
20 bis	<p>Ricevute, lettere e ricevute di accreditalmento e simili, anche se non sottoscritte, consegnate per l'incasso o altrimenti negoziate presso aziende e istituti di credito</p> <p>Originali, duplicati e copie.</p> <p>Per ogni esemplare:</p> <p>— quando la somma non supera lire 250.000</p> <p>— oltre lire 250.000 fino a lire 500.000</p> <p>— oltre lire 500.000 fino a lire 1.000.000</p> <p>— oltre lire 1.000.000</p>	<p>500</p> <p>1.000</p> <p>2.000</p> <p>3.500</p>		<p>Marche o bollo a punzone</p>	<p>Nell'imposta è compresa quella per la quietanza.</p> <p>Per i documenti di cui contro relativi a percipienti diversi, l'imposta si applica con riferimento a ciascun percipiente</p>

LEGISLATURA VIII — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

(Segue: Testo comprendente le modificazioni proposte dalla Commissione)

Art. 7.

Identico.

Articolo della tariffa	Indicazione degli atti soggetti ad imposta	Imposte dovute		Modo di pagamento	NOTA
		Fisse	Proporzionali		
20-bis	<p>Ricevute, lettere e ricevute di accreditalmento e simili, anche se non sottoscritte, consegnate per l'incasso o altrimenti negoziate presso aziende e istituti di credito.</p> <p>Originali, duplicati e copie nascenti da rapporti di carattere commerciale. Per ogni esemplare:</p> <p>quando la somma non supera lire 100.000</p> <p>oltre lire 100.000 fino a lire 250.000</p> <p>oltre lire 250.000 fino a lire 500.000</p> <p>oltre lire 500.000 fino a lire 1.000.000</p> <p>oltre lire 1.000.000</p>	<p>200</p> <p>500</p> <p>1.000</p> <p>2.000</p> <p>3.500</p>		Marche o bollo a punzone	Nell'imposta è compresa quella per la quietanza. Per i documenti di cui contro relativi a percipienti diversi, l'imposta si applica con riferimento a ciascun percipiente.

Art. 7-bis.

La lettera a) del secondo comma dell'articolo 39 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 642, è sostituita con decorrenza 1° gennaio 1982 dalla seguente:

- « a) rivenditori di generi di monopolio
- del 5 per cento se tale ammontare non supera i 50 milioni e del 3 per cento sull'ammontare eccedente i 50 milioni; ».

Art. 7-ter.

A decorrere dal 1° gennaio 1982 fino a quando non sarà generalizzata l'attuazione della legge 23 luglio 1980, n. 384, e comunque non oltre il 30 giugno 1983, nel quadro della riorganizzazione della rete commerciale dell'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato è autorizza-

(Segue: *Testo del decreto-legge*)

TITOLO III

Disposizioni relative ai trasferimenti degli autoveicoli

Art. 8.

Le misure dell'imposta stabilite dall'articolo 7 della tariffa, parte I, allegato A al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 634, e successive modificazioni ed integrazioni, e dall'articolo 1 della tabella allegata alla legge 23 dicembre 1977, n. 952, e successive modificazioni ed integrazioni, sono raddoppiate.

Le disposizioni del presente articolo si applicano agli atti pubblici formati, agli atti giudiziari pubblicati o emanati ed alle scritture private autenticate dopo la data dell'entrata in vigore del presente decreto-legge, nonchè alle scritture private non autenticate presentate per la registrazione dopo tale data.

(Segue: Testo comprendente le modificazioni proposte dalla Commissione)

ta la corresponsione ai rivenditori dei generi di monopolio per i quali non viene effettuata la consegna diretta presso le rivendite, di una indennità per il trasporto dei generi stessi, da rapportare alle percorrenze ed alle quantità trasportate.

Con decreto del Ministro delle finanze è stabilita la misura della indennità di cui al comma precedente nei limiti di spesa complessiva di cui all'articolo 10 della legge 23 luglio 1980, n. 384.

TITOLO III

Disposizioni relative ai trasferimenti degli autoveicoli

Art. 8.

Identico.

Art. 8-bis.

Alla legge 23 dicembre 1977, n. 952, sono apportate le seguenti modificazioni:

nell'articolo 2,

al secondo comma, le parole " trenta giorni " e " novanta giorni " sono rispettivamente sostituite dalle seguenti: " sessanta giorni " e " centoventi giorni ";

il terzo comma è sostituito dal seguente:

« Per l'omissione della richiesta della formalità entro i termini stabiliti dal comma precedente si applica una soprattassa pari all'imposta erariale di trascrizione dovuta e da corrispondersi contestualmente ad essa per il tramite delle competenti sedi provinciali dell'Automobile club d'Italia, Ufficio del pubblico registro automobilistico; la soprattassa è ridotta ad un quarto se il ritardo non supera i trenta giorni. »;

nel quinto comma le parole " pena pecuniaria " sono sostituite con la parola " soprattassa ";

(Segue: *Testo del decreto-legge*)

TITOLO IV

Adeguamento della misura dei canoni demaniali

Art. 9.

Sono aumentati di otto volte i canoni e i proventi annui in atto dovuti in dipendenza di concessioni, autorizzazioni, licenze, contratti e provvedimenti, stipulati o rilasciati in data anteriore al 1° febbraio 1962, per la utilizzazione delle seguenti categorie di beni demaniali:

- 1) spiagge lacuali, superfici e pertinenze di laghi;
- 2) opere e terreni appartenenti al demanio pubblico militare;
- 3) tratturi e trazzere;
- 4) corsi d'acqua pubblici per le utilizzazioni delle pertinenze idrauliche, per le concessioni di pesca ed acquicoltura e per le altre concessioni, licenze ed autorizzazioni, salvo quanto disposto dai successivi articoli 10, primo, secondo e terzo comma, 11, 12 e 14, primo comma;
- 5) pertinenze dei canali demaniali e di antico demanio, dei navigli e canali navigabili, salvo per le derivazioni d'acqua quanto disposto dal successivo articolo 13;
- 6) pertinenze di bonifica;
- 7) miniere e stabilimenti minerari amministrati dal demanio dello Stato;
- 8) riserve demaniali di pesca e di caccia;
- 9) terreni di demanio pubblico archeologico e manufatti sugli stessi realizzati;

(Segue: *Testo comprendente le modificazioni proposte dalla Commissione*)

l'articolo 3 è sostituito dal seguente:

« *Art. 3.* - Nel caso previsto dal quarto comma dell'articolo precedente, l'Ufficio del pubblico registro automobilistico, entro sei mesi dalla data in cui la formalità è stata eseguita, segnala, con le modalità fissate dal decreto del Ministro delle finanze, di concerto con il Ministro del tesoro, di cui al successivo articolo 6, i dati necessari all'Ufficio del registro che ha sede nello stesso capoluogo, il quale provvede a riscuotere l'imposta suppletiva. »;

Le disposizioni del presente articolo si applicano alle formalità di trascrizione, iscrizione ed annotazione relative alle scritture private con sottoscrizione autenticata o accertata giudizialmente, dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, e agli acquisti di veicoli per causa di morte in dipendenza di successioni apertesi da tale data.

TITOLO IV

Adeguamento della misura dei canoni demaniali

Art. 9.

Identico.

(Segue: *Testo del decreto-legge*)

10) beni demaniali marittimi, salvo il disposto del successivo articolo 15.

I canoni e i proventi annui stabiliti nelle concessioni, autorizzazioni, licenze, contratti e provvedimenti, per la utilizzazione di beni compresi nelle categorie indicate nel comma precedente, stipulati o rilasciati nei periodi dal 1° febbraio 1962 al 31 dicembre 1964, dal 1° gennaio 1965 al 31 dicembre 1969, dal 1° gennaio 1970 al 31 dicembre 1972, dal 1° gennaio 1973 al 31 dicembre 1975, dal 1° gennaio 1976 al 31 dicembre 1978 e dal 1° gennaio 1979 al 31 dicembre 1980, sono aumentati rispettivamente di sette, sei, cinque, tre, due volte e della metà.

Restano fermi i canoni e i proventi che sono dovuti in misura superiore a quella risultante in base agli aumenti stabiliti nei precedenti commi nonchè quelli derivanti dall'applicazione dell'articolo 5 della legge 10 dicembre 1973, n. 814.

Art. 10.

I canoni annui relativi alle utenze di acqua pubblica, previsti nell'articolo 35 del testo unico delle disposizioni di legge sulle acque e sugli impianti elettrici, approvato con regio decreto 11 dicembre 1933, n. 1775, e successive modificazioni, sono così fissati:

a) per ogni modulo (litri cento al minuto secondo) di acqua ad uso di irrigazione lire 64.000 ridotto a lire 32.000 se con obbligo di restituire le colature o residui d'acqua;

b) per l'irrigazione di terreni con derivazione non suscettibile di essere fatta a bocca tassata, per ogni ettaro lire 640;

c) per ogni modulo d'acqua ad uso potabile, igienico e simili lire 128.000;

d) per ogni modulo d'acqua ad uso industriale e per piscicoltura lire 250.000;

e) per ogni Kilowatt di potenza nominale concessa o riconosciuta lire 10.496.

Restano ferme le disposizioni di cui all'articolo 36 del testo unico indicato nel primo comma, nonchè le esenzioni attualmente vigenti.

Gli importi per canoni non possono essere inferiori a lire 5.000 annue per le utilizzazioni a scopo irriguo ed a lire 30.000 annue per le altre utilizzazioni.

(Segue: Testo comprendente le modificazioni proposte dalla Commissione)

Identico.

Identico.

Resta, altresì, ferma l'applicabilità delle norme sull'affitto dei fondi rustici anche ai terreni demaniali, o soggetti al regime dei beni demaniali di qualsivoglia natura, appartenenti ad enti pubblici territoriali o non territoriali, fino a che persista la utilizzazione agricola o silvo-pastorale dei terreni medesimi, in conformità con quanto disposto dall'articolo 22 della legge 11 febbraio 1971, n. 11.

Art. 10.

Identico:

a) *identica;*

b) *identica;*

c) *identica;*

d) per ogni modulo d'acqua ad uso industriale e per piscicoltura lire 250.000, ridotto a lire 125.000 se con obbligo di restituire le colature o residui d'acqua;

e) *identica.*

Identico.

Identico.

(Segue: *Testo del decreto-legge*)

Per le variazioni assentite alle concessione in atto per derivazioni di acque pubbliche, i titolari sono tenuti ad integrare le cauzioni già versate in modo da raggiungere, ai sensi dell'articolo 11 del testo unico indicato nel primo comma, almeno la metà di una annualità del canone complessivamente dovuto alla data di emissione del nuovo provvedimento di concessione.

Art. 11.

I canoni demaniali relativi alle concessioni di estrazione di materiali dall'alveo dei corsi d'acqua pubblici sono determinati, sentiti i competenti uffici tecnici erariali, tenuto conto dell'andamento dei prezzi dei materiali stessi sul libero mercato. Tali canoni, comunque, non potranno essere determinati in misura inferiore a lire 800 per ogni metro cubo di materiale estratto.

Art. 12.

I canoni annui per ettaro, previsti dal primo comma dell'articolo 1 della legge 31 luglio 1956, n. 1016, per le concessioni delle pertinenze idrauliche demaniali ivi indicate, sono aumentati di sette volte. L'importo annuo dei canoni non può essere inferiore a lire 10.000.

Resta ferma per l'Amministrazione finanziaria la facoltà di cui al secondo comma dell'articolo 1 della legge 31 luglio 1956, n. 1016.

Art. 13.

I canoni annui, anche fissati in precedenti tariffe approvate dal Ministero delle finanze ed attualmente corrisposti in dipendenza di concessioni, convenzioni, licenze od autorizzazioni, concernenti le dispense o le derivazioni d'acqua, anche a scopo irriguo, dai canali demaniali, dai navigli e dai canali di antico demanio sono aumentati di otto volte.

L'importo annuo dei canoni non può essere inferiore a lire 5.000 annue per le utilizzazioni a scopo irriguo ed a lire 30.000 annue per le altre utilizzazioni.

Art. 14.

I canoni previsti nel secondo comma dell'articolo 4 della legge 21 dicembre 1961, n. 1501, sono aumentati di otto volte.

I canoni annui, previsti negli articoli 7 e 25 del regio decreto 29 luglio 1927, n. 1443, per i permessi di ricerca e per le concessioni minerarie sono elevati, rispettivamente, a lire 1.280 ed a lire 3.200 per ogni ettaro o frazione di ettaro.

(Segue: Testo comprendente le modificazioni proposte dalla Commissione)

Identico.

Art. 11.

Identico.

Art. 12.

Identico.

Art. 13.

Identico.

Art. 14.

Identico.

I canoni annui, previsti negli articoli 7 e 25 del regio decreto 29 luglio 1927, n. 1443, per i permessi di ricerca e per le concessioni minerarie sono fissati, rispettivamente, in lire 1.280 ed in lire 3.200 per ogni ettaro o frazione di ettaro di superficie in terraferma, nonchè in lire 10 ed in lire 40 per ogni ettaro o frazione di ettaro di superficie marina del mare territoriale o della piattaforma continentale.

(Segue: *Testo del decreto-legge*)

L'importo annuo dei canoni di cui al precedente comma non può essere inferiore rispettivamente a lire 10.000 ed a lire 50.000.

Art. 15.

Per le concessioni di demanio pubblico marittimo il canone previsto nel primo comma dell'articolo 2 del regio decreto-legge 25 febbraio 1924, n. 456, convertito nella legge 22 dicembre 1927, n. 2435, ed il limite minimo normale del canone previsto nel secondo comma dell'articolo stesso, aumentati da ultimo con l'articolo 2 della legge 21 dicembre 1961, n. 1501, sono stabiliti rispettivamente in lire 240 ed in lire 400 per metro quadrato e per anno.

Art. 16.

I canoni per concessioni demaniali non disciplinati da apposite disposizioni legislative, compresi quelli dovuti a titolo ricognitorio, non possono essere inferiori a lire 40.000 annue.

(Segue: Testo comprendente le modificazioni proposte dalla Commissione)

Identico.

Art. 15.

Identico.

Per le concessioni disciplinate mediante licenze annuali non è richiesto il concerto interministeriale di cui all'articolo 2, terzo comma, della legge 21 dicembre 1961, n. 1501. I canoni relativi alle varie specie di concessioni sono stabiliti in via generale sulla base di apposite tabelle concordate tra il capo del compartimento marittimo e l'intendente di finanza ed approvate con provvedimento del Ministro della marina mercantile di concerto con il Ministro delle finanze. Nei casi in cui le tabelle non possono trovare applicazione ovvero vi è dissenso sulla misura dei canoni, si applicano rispettivamente le disposizioni contenute nell'articolo 2, terzo comma, della legge 21 dicembre 1961, n. 1501, e nell'articolo 15 del regolamento per l'esecuzione del Codice della navigazione.

Art. 15-bis.

Le disposizioni di cui al primo comma del precedente articolo 15, per la durata di tre anni dall'entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, non si applicano ai canoni delle concessioni demaniali marittime relative ai beni situati nel territorio dei comuni terremotati della Campania e della Basilicata.

Art. 16.

Identico.

I canoni relativi alle concessioni di alloggi assegnati dalle amministrazioni dello Stato, anche ad ordinamento autonomo, al personale dipendente, escluse quelle disciplinate da disposizioni legislative o regolamentari di carattere speciale, sono aumentati dal 30 luglio 1978, per ciascun anno e sulla base del canone annuo precedente, in ragione del 15 per cento degli importi corrisposti o da corrispondersi al 29 luglio 1978.

(Segue: *Testo del decreto-legge*)

Art. 17.

Le disposizioni degli articoli precedenti contenute nel Titolo IV del presente decreto, con esclusione di quelle contenute nell'ultimo comma dell'articolo 10 e nell'articolo 11, si applicano ai rapporti in corso a partire dai ratei di canoni, relativi al residuo periodo di durata decorrente dal primo giorno del mese successivo a quello della pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale*, ancorchè già corrisposti o regolarmente liquidati alla stessa data. I soggetti interessati sono tenuti a corrispondere l'integrazione del canone entro il 31 dicembre 1981.

Art. 18.

Il presente decreto entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 2 ottobre 1981.

PERTINI

SPADOLINI — FORMICA — LA MALFA

Visto, *il Guardasigilli*: DARIDA

(Segue: *Testo comprendente le modificazioni proposte dalla Commissione*)

Art. 17.

Le disposizioni degli articoli precedenti contenute nel Titolo IV del presente decreto, con esclusione di quelle contenute nell'ultimo comma dell'articolo 10, nell'articolo 11 e nel secondo comma dell'articolo 16, si applicano ai rapporti in corso a partire dai ratei di canoni, relativi al residuo periodo di durata decorrente dal primo giorno del mese successivo a quello della pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale*, ancorchè già corrisposti o regolarmente liquidati alla stessa data. I soggetti interessati sono tenuti a corrispondere l'integrazione del canone entro il 31 dicembre 1981.